

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente deduce di avere stipulato con l'intermediario un finanziamento di importo pari a € 900,00, da pagare in 24 rate per l'acquisto di cure odontoiatriche. Una parte rilevante delle prestazioni, pari a € 1.304,11, non è mai stata eseguita a causa dell'inadempimento del fornitore e della definitiva chiusura del centro. Con reclamo del 10/07/2025, è stata chiesta la risoluzione del contratto e la sospensione dei pagamenti. Tuttavia, ad oggi il finanziamento non è stato sospeso. Con il ricorso, il cliente domanda di accertare l'inadempimento per grave inadempimento del fornitore, con cessazione dell'obbligo di pagamento delle rate e restituzione delle rate già corrisposte.

In sede di controrepliche, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, di aver sottoscritto con il fornitore un contratto di *factoring* avente ad oggetto la cessione *pro-soluto* di crediti, da parte dell'esercente, derivanti dalla propria attività di impresa. Nell'ambito di tale rapporto contrattuale, intercorrente esclusivamente tra l'intermediario e l'esercente, il cliente riveste unicamente il ruolo di debitore ceduto. Il cliente ha infatti sottoscritto con l'esercente un accordo collegato all'acquisto del servizio offerto, per la concessione di una dilazione non onerosa del pagamento del prezzo del servizio acquistato. Rispetto a tale schema contrattuale, pertanto, l'intermediario è soggetto terzo. Pertanto, come già rilevato da altri Collegi, lo schema contrattuale oggetto del presente ricorso si pone al di là della competenza per materia dell'ABF, visto che il cliente non stipula un contratto direttamente con la resistente, ma con un soggetto terzo che poi cede i crediti all'intermediario. Di conseguenza, l'intermediario contesta la competenza per materia dell'Arbitro. In ogni caso, sussiste difetto di

legittimazione passiva dell'intermediario resistente, in quanto le pretese avanzate dal cliente devono essere rivolte unicamente verso il fornitore.

Nel merito, l'intermediario deduce che la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento non è supportata da alcun elemento idoneo a dimostrare l'inadempimento del fornitore e la sua gravità, ex art. 1455 c.c. Il ricorso risulta, quindi, privo di supporto probatorio con riferimento al merito della questione e va rigettato. Ciò premesso l'intermediario domanda il rigetto delle domande.

In sede di repliche, il ricorrente contesta quanto asserito nelle controdeduzioni riferendo che, per quanto concerne il difetto di competenza per materia, la controversia riguarda il pagamento rateale del prezzo di servizi acquistati mediante accordo di dilazione del pagamento il cui credito è stato ceduto all'intermediario, soggetto che ha incassato e continua ad incassare le rate dovute dal ricorrente. Ne consegue che la controversia riguarda anche il rapporto con l'intermediario resistente. In merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, il credito derivante dall'accordo di dilazione è stato ceduto all'intermediario resistente, che ne è divenuto titolare e che richiede il pagamento delle rate al ricorrente. Con riferimento infine alla dedotta mancanza di prova dell'inadempimento del fornitore, deposita in allegato l'attestazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo degli Odontoiatri, dalla quale risulta che diverse prestazioni odontoiatriche previste nel piano terapeutico acquistato presso non risultano essere state eseguite. Tale documentazione dimostra l'inadempimento del fornitore con riferimento a una parte rilevante delle prestazioni oggetto del contratto e comprova la fondatezza della domanda di risoluzione del rapporto e di restituzione delle somme già versate.

Nelle controrepliche, l'intermediario si riporta a quanto controdedotto, evidenziando che in sede di presentazione del ricorso in oggetto nessun elemento probatorio era stato prodotto e che la dichiarazione ad oggi prodotta risulta datata 16/02/2026 e, dunque, solo pochi giorni dalla presentazione delle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il cliente formula domanda di risoluzione del contratto con l'intermediario, con conseguente rimborso delle rate già versate all'intermediario e cessazione dell'obbligo di pagare il residuo. Secondo la ricostruzione del ricorrente, egli avrebbe stipulato con la resistente un contratto di finanziamento al fine di sostenere gli oneri riferiti a prestazioni odontoiatriche erogate dalla società P*D*. Parte resistente fornisce un inquadramento giuridico differente, sollevando diverse questioni pregiudiziali volte alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Dalla documentazione versata in atti si ricava che il contratto originario è indicato dalle parti come "Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa per l'acquisto di beni e servizi". Il contratto prevede l'accettazione da parte del cliente di una dilazione di pagamento proposta dall'esercente (società P*D*) al fine dell'acquisto di un bene/servizio (nel caso di specie cure odontoiatriche). L'accordo è parte integrante della più ampia e complessiva operazione economica che consta anche del contratto di acquisto del bene/servizio offerto dall'esercente. La dilazione è a titolo gratuito, senza applicazione di interessi o altri oneri, fatta salva l'applicazione di una penale per il mancato pagamento delle rate. Il contratto contiene anche un'autorizzazione dell'acquirente alla cessione del credito derivante dallo stesso all'odierna resistente (cessionaria). Collegata alla cessione è anche l'autorizzazione, concessa all'intermediario/cessionario, all'addebito diretto in via continuativa su carta di pagamento. L'operazione economica va inquadrata in un particolare forma di finanziamento nota come *Buy Now Pay Later*. Alla fattispecie in esame non è applicabile l'art. 125-*quinquies* Testo unico bancario (TUB), che peraltro non è espressamente invocato dal ricorrente, che chiede genericamente la risoluzione del contratto di credito. Si tratta infatti di una dilazione di pagamento non onerosa con connessa cessione del credito all'intermediario, non rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica ai sensi dell'art. 122, lett. i), TUB attualmente vigente. Con il recepimento della cd. Direttiva "CCDII" (Direttiva UE 2023/2225 del 18 ottobre 2023), il *Buy Now, Pay Later*, in ogni sua possibile declinazione, sarà ricondotto nell'alveo della

nuova disciplina europea sul credito ai consumatori. Tale adeguamento dell'ordinamento nazionale è avvenuto con il D.lgs. 212/2025, che prevede, in linea con l'art. 47 dell'anzidetta direttiva, una piena applicazione dal 20/11/2026.

In via pregiudiziale, parte resistente domanda l'inammissibilità del ricorso, sostenendo l'incompetenza per materia del Collegio adito e la propria carenza di legittimazione passiva. I due profili vengono indicati come strettamente interconnessi dall'intermediario, in ragione dello schema contrattuale già illustrato. In particolare, parte resistente osserva che il ricorso avrebbe ad oggetto l'asserito inadempimento di un contratto di fornitura di un servizio da parte dell'esercente, che non rientra nelle fattispecie assoggettate alla competenza del Collegio; e, in ogni caso, non sussiste un rapporto diretto tra l'intermediario e il cliente, ragion per cui il cliente non potrebbe rivolgere le sue censure contro la resistente, che è estranea all'accordo di dilazione.

Le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", le c.d. "Disposizioni ABF", individuano l'ambito di competenza oggettiva dell'Arbitro come segue: «All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, art. 4, par. 1).

In una serie di precedenti affrontati dai Collegi territoriali in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso, in cui peraltro l'intermediario convenuto era il medesimo del presente procedimento, è stata accertata l'incompetenza per materia dell'ABF. Il Collegio di Bologna, con decisione n. 4196/25, ha stabilito che «effettivamente, nessun rapporto si è instaurato tra il ricorrente e il resistente; il contratto di fornitura di trattamenti estetici del 19.3.2024 è intercorso esclusivamente tra il primo ed il centro estetico, e ha ad oggetto una dilazione di pagamento con cessione del credito all'intermediario (contestualmente accettata dal ricorrente). Non essendovi alcun rapporto contrattuale tra ricorrente e resistente, rileva nel presente ricorso unicamente il contratto di fornitura, che però, non avendo natura finanziaria o bancaria, è escluso dalla competenza dell'ABF. La sez. I, § 4 delle Disposizioni prevede infatti che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari" e che "sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati". Si evince dunque che l'oggetto del presente ricorso non è un (inesistente) contratto finanziario tra ricorrente ed intermediario, ma il contratto a monte tra il primo ed il fornitore. La controversia non rientra pertanto nella competenza di questo Arbitro (su fattispecie analoga, v. Coll. Milano, dec. 9811/2024)». Nello stesso senso si è orientato il Collegio di Napoli, decisione n. 8954/25, riconoscendo che «preliminarmente va esaminata la eccezione di incompetenza per materia dell'ABF sollevata dall'intermediario resistente. Tale eccezione è fondata e va accolta. Il ricorso è irricevibile. Oggetto di causa è, infatti, la dedotta "illegittima gestione" da parte dell'intermediario di un contratto di "dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di acquisto di beni e/o servizi" intercorso, però, tra la ricorrente ed un terzo esercente, fornitore dei servizi di cui la ricorrente avrebbe dovuto usufruire. In particolare, la ricorrente aderisce ad una proposta di dilazione del prezzo di un servizio formulata dall'esercente (fornitore del servizio), funzionale alla cessione del credito a favore dell'intermediario convenuto. Si tratta di una tipologia di contratto "Buy Now Pay Later" (BNPL) in cui il venditore/esercente concede al consumatore/cliente una dilazione di pagamento del prezzo del servizio fornito o del bene venduto, senza applicare interessi né costi aggiuntivi, salvo eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento, e subito dopo cede il credito vantato nei confronti del consumatore/cliente ad una banca o a un intermediario finanziario. In questo schema, la decisione di concedere la dilazione di pagamento coinvolge spesso la banca o l'intermediario già nella fase iniziale e la cessione del credito all'intermediario è generalmente già prevista nel contratto

di dilazione stipulato tra venditore e cliente. Tuttavia, poiché la dilazione di pagamento viene offerta direttamente dal venditore (e non da una banca o da un intermediario finanziario), poiché l'intermediario non è parte del contratto di dilazione e poiché nessun rapporto si è instaurato tra l'intermediario ed il consumatore, la controversia non rientra nella competenza di questo Arbitro. Ai sensi dell'articolo 4 sezione I delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", infatti, all'Arbitro Bancario Finanziario "possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari" e "Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati". A tale orientamento si è allineato anche il Collegio di Palermo in relazione al ricorso prot. 1994673/25, deciso nella riunione del 29.01.2026, e va data continuità a questa posizione, accertando che la *causa petendi* della controversia in esame esula dalla competenza per materia dell'Arbitro. Per di più, è fondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, in quanto nella fattispecie in esame non sussiste alcun rapporto tra il cliente e l'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE